

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3717 del 14/07/2017
Oggetto	Società SUPERBETON S.P.A. in Comune di Ferrara - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3835 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 11509/2016/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - **SUPERBETON S.P.A.** con sede legale nel Comune di Susegana, Via IV novembre 18 ed impianto nel Comune di Ferrara Via Sammartina, 50/52 – Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n.36633 del 31/03/2016. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 2476 del 24/04/2014 modificato con atti n. 4246 e n. 7808 rispettivamente del 30/06/2014 e del 23/12/2014 rilasciati dalla Provincia di Ferrara ed integrata con atto DET-AMB-2016-961 del 24/02/2017 rilasciata da Arpae – SAC Ferrara per l'attività di **PRODUZIONE CALCESTRUZZI, ASFALTI, LAVORAZIONE INERTI DA CAVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.**

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 10/02/2016, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di Arpae il 01/04/2016 con il n. PGFE/2016/3079 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 10/02/2016, dalla Società **SUPERBETON S.P.A.** dalla Sig.ra Irma Conte in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Susegana, Via IV Novembre 18 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Sammartina 50/52 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE CALCESTRUZZI, ASFALTI, LAVORAZIONE INERTI DA CAVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica Ambientale, atto n. 2476 del 24/04/2014 modificato con atti n. 4246 e n. 7808 rispettivamente del 30/06/2014 e del 23/12/2014 rilasciati dalla Provincia di Ferrara ed integrata con atto DET-AMB-2016-961 del 24/02/2017 rilasciata da Arpae – SAC Ferrara, dovuta alla presenza della nuova cofanatura degli impianti;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - Autorizzazione unica Ambientale atto n. 2476 del 24/04/2014 modificato con atti n. 4246 e n. 7808 rispettivamente del 30/06/2014 e del 23/12/2014 rilasciati dalla Provincia di Ferrara ed integrata con atto DET-AMB-2016-961 del 24/02/2017 rilasciata da Arpae – SAC Ferrara.
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- vista la lettera di sospensione del SUAP del Comune di Ferrara assunta al P.G. di Arpae in data 19/05/2016 con il n. PGFE/2016/5003;
- vista la documentazione inviata dalla ditta e trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara con nota assunta al P.G. di Arpae in data 30/06/2016 con il n. PGFE/2016/6786;
- visto il verbale di sopralluogo di Arpae - Servizio Territoriale Ferrara n. 349 in data 13/07/2016;
- visto il parere non favorevole riguardante l'impatto acustico con richiesta di integrazioni del Comune di Ferrara assunto al P.G. di Arpae in data 19/09/2016 con il n. PGFE/2016/9892;
- visto il parere non favorevole riguardante l'impatto acustico con richiesta di integrazioni del Comune di Ferrara assunto al P.G. di Arpae in data 27/09/2016 con il n. PGFE/2016/10206 in sostituzione del precedente;
- vista la lettera di sospensione del SUAP del Comune di Ferrara assunta al P.G. di Arpae in data 11/10/2016 con il n. PGFE/2016/10733;
- vista la documentazione integrativa inviata dalla ditta riguardante l'impatto acustico e trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara con nota assunta al P.G. di Arpae in data 14/11/2016 con il n. PGFE/2016/11975;

- visto la nota di sollecito di Arpae – Sac Ferrara al Comune di Ferrara in merito al parere sull'impatto acustico PGFE/2017/2334 del 02/03/2017;
- vista la nota del Settore Pianificazione Territoriale – Servizio Qualità Edilizia del Comune di Ferrara in merito alla sanabilità amministrativa delle difformità edilizie della cofanatura rispetto al progetto presentato assunta al p.g. di Arpae in data 22/06/2017 con il n. PGFE/2017/7317;
- visto l'ulteriore nota di sollecito di Arpae – Sac Ferrara al Comune di Ferrara in merito al parere sull'impatto acustico PGFE/2017/7688 del 03/07/2017;
- ritenuto in base agli esiti del sopralluogo del 13/07/2016 che la cofanatura posta in essere, sebbene difforme rispetto al progetto presentato, sia idonea, assieme alle misure di tipo organizzativo e a tutti gli altri presidi già prescritti, al contenimento delle emissioni diffuse;
- preso atto che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera convogliate e gli scarichi idrici non intervengono modifiche;
- preso atto che non risulta ancora pervenuto alcun parere del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico a seguito della documentazione integrativa inviata dalla ditta riguardante l'impatto acustico e trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara con nota assunta al P.G. di Arpae in data 14/11/2016 con il n. PGFE/2016/11975 ;
- Ritenuto necessario concludere questo procedimento, anche in assenza di un parere espresso del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico, che si ritiene acquisito come favorevole, in base alla all'art. 3 della L. 124/2015;
- ritenuto di adottare quali prescrizioni in materia di impatto acustico quelle riportate negli atti n. 2476 del 24/04/2014 rilasciato dalla Provincia di Ferrara e DET-AMB-2016-961 del 24/02/2017 rilasciata da Arpae – SAC Ferrara
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

la Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **SUPERBETON S.P.A.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Susegana, Via IV Novembre 18 ed impianto nel Comune di Ferrara, Via Sammartina 50/52 per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE CALCESTRUZZI, ASFALTI, LAVORAZIONE INERTI DA CAVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rifiuti	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati rispettivamente con le lettere:
 - “**S1**” nel fosso tombato che confluisce nello “scolo Zagagnona”;
 - “**S2**” nello “scolo Civetta”;indicati nella planimetria “tavola U aggiornata al 15.10.2010” unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”**;
2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “A”** .
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nei pozzetti di campionamento, indicati nelle planimetrie di cui al precedente punto 1.
4. Deve risultare installato l'ulteriore sistema di trattamento delle acque reflue domestiche, per entrambi i servizi igienici, conforme a quelli indicati nella Tabella B allegata alla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003.
5. Deve risultare installata sulla condotta dello scarico **S1**, a valle del pozzetto di ispezione e campionamento, la valvola di non ritorno per impedire il reflusso dell'acqua del fossato.
6. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
7. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
8. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
9. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
10. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

11. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dagli scarichi.

12. I pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere muniti di coperchio con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. Il controllo va effettuato immediatamente a monte dello scarico nel recapito finale (Decreto 152/2006 art. 101 comma 3). in modo da evitare immissione di altri scarichi a valle prima dello scarico finale nel corpo recettore. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni **autorizzate** sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**, denominate **E1, E5, E6, E7 ed E8**
2. le emissioni **autorizzate** sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:
 - a. per l'emissione **E1 (Essiccatore sabbie pietrischi)**, dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dal Decreto N° 186 del 5/4/2006 (che integra il DM del 5/2/1998) con limiti quali quantitativi relativi agli inquinanti emessi da rispettare stabiliti dall'ALLEGATO 1 – SUB Allegato 2 dello stesso Decreto.

EMISSIONI	E1 essiccatore sabbie pietrischi
Portata (Nm ³ /h)	71.000
Durata (ore/giorno)	6
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10
Ossidi di azoto (NO ₂)	200
Ossidi di zolfo (SO ₂)	200
Sostanze organiche (come C-organico totale)	20
Acido Fosforico	4
Acido Cloridrico	60
CO	100
Cadmio e i suoi composti + Tallio e i suoi composti	0,05

Mercurio e i suoi composti	0,05
Antimonio e i suoi composti + Arsenico e i suoi composti + Piombo e i suoi composti + Cromo e i suoi composti + Cobalto e i suoi composti + Rame e i suoi composti + Manganese e i suoi composti + Nichel e i suoi composti + Vanadio e i suoi composti + Stagno e i suoi composti	0,5
PCDD + PCDF	0,1
IPA	0,01
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche

I limiti s'intendono riferiti ad un tenore di Ossigeno presene nei fumi del 17%; i limiti da rispettare possono essere verificati attraverso controlli eseguiti utilizzando metodi discontinui.

b.

EMISSIONI	E5 silo stoccaggio leganti idraulici	E6 depolveratore carico betoniere	E7 silo stoccaggio leganti idraulici	E8 silos stoccaggio leganti idraulici
Portata (Nm ³ /h)	900	8.000	1.000	1.000
Durata (ore/giorno)	2	8	2	2
Altezza minima (m)	6	5	5	5
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particellare	10	10	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche

Per quanto riguarda le emissioni **E2** (caldaia riscaldamento bitumi), essa deriva da attività ricompresa tra le quelle in deroga di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e non richiede autorizzazione.

- La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1** con periodicità **trimestrale**, alle emissioni **E6** ed **E8** con periodicità **semestrale** e alle emissioni **E5** ed **E7** con periodicità **annuale**.
- in tutte le fasi in cui si ha produzione, trasporto, carico e scarico, e stoccaggio di prodotti polverulenti si dovranno attuare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione ed in particolare:

- il materiale polverulento lavorato o stoccato deve essere mantenuto umido, così come devono essere mantenuti umidi i piazzali interni allo stabilimento in cui il materiale viene stoccato e in cui avviene il passaggio dei mezzi di trasporto;
 - nell'impianto di lavorazione inerti il materiale, durante le fasi di trasporto e macinazione, deve essere mantenuto umido;
 - per contenere le emissioni diffuse provenienti dai cumuli di materiale stoccato deve essere presente una barriera frangivento a maglia fitta sul lato destro fronte fabbrica.
 - l'altezza di tutti i cumuli di materiale stoccato deve essere inferiore a quella della barriera frangivento.
 - tutti i cumuli di materiale stoccato devono trovarsi nel lato nord-ovest del sito produttivo e mai a ridosso del muro di cinta delle abitazioni confinanti;
5. le emissioni diffuse provenienti dall'impianto di trasporto sabbia devono essere contenute da un idoneo sistema di abbattimento;
6. Per quanto riguarda gli orari di funzionamento dell'impianto dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo un registro giornaliero su cui annotare in tempo reale l'ora di avvio dell'impianto collegato all'emissione **E1** e l'ora di fermata dello stesso.
7. L'impianto di trattamento inerti dovrà funzionare per **al massimo 6 mesi** dalla data di messa in esercizio e per **al massimo 4 ore/gg**
8. Per quanto riguarda le emissioni diffuse dovute alla **riattivazione temporanea** dell'impianto di frantumazione/lavaggio/selezione di inerti da cava si dovranno adottare, in tutte le fasi in cui si ha lavorazione, trasporto, carico e scarico, e stoccaggio di prodotti polverulenti, tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione ed in particolare:
- il materiale polverulento lavorato o stoccato deve essere mantenuto umido, così come devono essere mantenuti umidi i piazzali interni allo stabilimento in cui il materiale viene stoccato e in cui avviene il passaggio dei mezzi di trasporto;
 - nell'impianto di frantumazione/lavaggio/selezione inerti il materiale, durante le fasi di trasporto e macinazione, deve essere mantenuto umido;
 - l'altezza di tutti i cumuli di materiale stoccato deve essere inferiore a quella della barriera frangivento.

9. Dovrà essere data preventiva comunicazione agli Enti della data di messa in esercizio dell'impianto di trattamento inerti ;
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "**annuale**" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, "**semestrale**" si intende una frequenza di 180 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro e "**trimestrale**" si intende una frequenza di 90 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpe, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
11. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**C**".
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che

potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

15. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.

16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae, che dispongono i provvedimenti necessari

C) RIFIUTI

ISCRIVE

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto

CER: 170904

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva (R13)

Quantitativi: t/anno 8.000, messa in riserva istantanea t. 500;

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo **CER: 170302**

7.6.3 Attività di recupero:

- a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo (R5)
- c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto (R5)

Quantitativi: t/anno 15.300, messa in riserva istantanea t. 1.570;

13.1 Tipologia: ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale. **CER: 100102 - 100117**

13.1.3 Attività di recupero:

- b) produzione di conglomerati cementizi: le ceneri vengono miscelate agli altri materiali, a freddo, e nella fase di preparazione del manufatto finale (R5)

Quantitativi: t/anno 2.000, messa in riserva istantanea t. 100;

e alle seguenti prescrizioni:

1. Relativamente all'attività di recupero di cui alla tipologia 7.6.3 lett. c), non sono consentite le operazioni di macinazione / frantumazione inerti;
2. E' fatto obbligo da parte della Ditta, di attenersi alle prescrizioni relative all'attività di messa in riserva, indicate all'art. 6 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
3. La Ditta dovrà rispettare quanto previsto all'art. 7 commi 1 e 2 e **artt. 8 e 9** del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
4. Dovrà essere inoltrata a questa Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati allo smaltimento, relativa all'anno precedente;
5. Ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 3°, del Decreto 21 Luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
6. La Società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

D) IMPATTO ACUSTICO

1. Al fine del rispetto dei limiti assoluti e differenziali calcolati nella V.I.Ac. nel rapporto tra tempo di attivazione della sorgente rispetto al tempo di riferimento dovranno essere rispettate rigorosamente le condizioni di attivazione degli impianti ossia:
 - 1.1. l'impianto di produzione conglomerati bituminosi e di produzione di conglomerati cementizi;
 - 1.2. l'impianto di produzione conglomerati bituminosi e impianto di trattamento inerti;
 - 1.3. l'impianto di produzione conglomerati cementizi e impianto di trattamento inerti;
2. **Non potranno in alcun modo essere nel sito attive contemporaneamente tutte e tre le linee di produzione;**
3. L'impianto di trattamento inerti dovrà funzionare per **al massimo 6 mesi** dalla data di messa in esercizio e per **al massimo 4 ore/gg;**
4. Le ore di funzionamento giornaliero dell'impianto di trattamento inerti dovranno essere annotate su di un registro mantenuto a disposizione degli organi di controllo;
5. Dovrà essere data preventiva comunicazione agli Enti della data di messa in esercizio dell'impianto di trattamento inerti ;
6. entro 7 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di trattamento inerti dovrà essere condotta un'indagine fonometrica in corrispondenza dei ricettori indicati nella V.I.Ac che dovrà attestare il rispetto dei limiti di rumore (assoluto e differenziale) in condizioni di massimo disturbo dell'impianto considerando le diverse combinazioni di esercizio delle linee di produzione di cui al punto 1. ;
7. La data di effettuazione delle misure fonometriche dovrà essere comunicata agli Enti almeno 5 giorni prima della loro effettuazione;
8. I risultati delle misure fonometriche dovranno essere consegnate agli Enti entro 7 giorni dalla loro effettuazione. Tali risultati dovranno essere consegnati in una relazione redatta ai sensi del DGR n.673/2004 dove dovrà essere indicata puntualmente le condizioni di esercizio degli impianti indagati;
9. Nel caso dovessero emergere, in corrispondenza dei ricettori indagati, dei superamenti dei limiti (assoluto e differenziale) dovranno essere proposti, nell'ambito della relazione di cui al punto precedente, gli interventi di bonifica acustica da attuare per il rispetto dei limiti;
10. Tali interventi, dopo aver avuto il nulla osta degli Enti, dovranno essere realizzati entro 1 mese;
11. tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite **esclusivamente nel periodo diurno**. Nel caso si verificassero condizioni eccezionali per le quali è necessario effettuare lavorazioni nel periodo notturno

dovrà essere prodotto una comunicazione agli Enti, tramite fax o pec, almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori. Per tali lavorazioni, per le quali non è possibile attualmente definire prescrizioni specifiche, ci si riserva la possibilità di stabilire e di impartire ulteriori e specifiche prescrizioni con atto formale;

12. La Ditta dovrà provvedere a ripetere le misure qualora vengano realizzate delle varianti che possono essere di tipo impiantistico (introduzione di nuove macchine, attivazione di nuove linee, ecc.) o di tipo edilizio o di tipo gestionale che possono incrementare in maniera significativa i livelli sonori prodotti o la propagazione delle onde sonore;

13. Il gestore deve inoltre:

13.1. Verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni, cuscinetti delle apparecchiature rumorose provvedendo alla riparazione o alla sostituzione quando necessario;

13.2. Intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.

14. Qualora dovessero essere effettuate delle modifiche tecniche o gestionali degli impianti che potrebbero determinare effetti peggiorativi della situazione analizzata nella relazione tecnica citata dovrà essere presentata istanza di modifica della autorizzazione (A.U.A.) allegando una nuova documentazione tecnica;

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, mediante gli organi preposti per legge, tutte le ispezioni e le misure fonometriche che riterrà necessarie per l'accertamento del rispetto in qualsiasi momento delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto;

Il presente provvedimento **sostituisce** l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 2476 del 24/04/2014 modificato con atti n. 4246 e n. 7808 rispettivamente del 30/06/2014 e del 23/12/2014 rilasciati dalla Provincia di Ferrara come parte integrante e l'integrazione atto DET-AMB-2016-961 del 24/02/2017 rilasciata da Arpae – SAC Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.